

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo a:**  
**L'ANTICIPAZIONE SU DOCUMENTI, CONTRATTI E FATTURE**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa.  
Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – Carmiano (Lecce)  
Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300  
E-mail [info@terradotranto.bcc.it](mailto:info@terradotranto.bcc.it); sito internet: [www.bccterradotranto.it](http://www.bccterradotranto.it)  
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023  
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9  
Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977  
Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

**CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE SU DOCUMENTI, CONTRATTI E FATTURE**

Il contratto di anticipazione su documenti, contratti e fatture permette al cliente di ottenere dalla banca l'anticipo sugli importi a credito del cliente, generati da contratti, fatture o documenti simili presentati dal cliente stesso alla banca, nella misura "percentuale" concordata al momento del perfezionamento del fido.

Il contratto di anticipazione su documenti, contratti e fatture permette dunque al cliente di conseguire l'anticipata monetizzazione, in tutto od in parte ed al netto di spese e commissioni, di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito di questi – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L'operazione di anticipazione su documenti, contratti e fatture può essere conclusa solo se assistita da garanzie idonee, secondo i criteri di valutazione della banca.

L'importo anticipato, sulla base dei documenti giustificativi del credito presentati alla banca, è, di norma, accreditato in un conto anticipi (di evidenza interna).

La somma degli importi anticipati è trasferita sul conto corrente ordinario sul quale periodicamente la banca addebita i relativi interessi.

Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è di rimborsare alla banca le somme anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC/TAEG)\***

\* Per le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio l'ISC è denominato TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento

Ipotesi di operatività :

--

## TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

### Operazioni di Anticipo documenti e fatture verso non Soci

#### Esempi di Calcolo del costo di un'operazione di Anticipo documenti o fatture

*con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione fondi*

Importo Fido Accordato	€ 1.500,00	
Tasso debitore		9,50%
Spese una tantum connesse all'erogazione del credito	€ 20,00	
Altre spese (su base annua)		
commissione per messa a disposizione fondi		2,00%
costo del finanziamento		
Interessi	€ 34,42	
Oneri	€ 12,50	
<b>TAE G</b>		<b>13,11%</b>

N.B. se il tasso applicato o le spese dovessero superare la soglia rilevata ai sensi della Legge 108/96 verrebbero ridotti a tale soglia

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale fisso</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso	9,50%
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 12,30%
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso	9,84%
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 12,30%
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	2 punti % + il tasso applicato
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
<b>Spese per singola visura ipocatastale</b>	€ 70,00

<i>Commissioni su distinta di presentazione documenti allo sportello</i>	€ 6,00					
<i>Spese per singola visura CRIF</i>	€ 25,00					
<i>Comunicazioni periodiche (art. 119 TUB)</i>	€ 2,70					
<i>Spese per invio comunicazioni come per legge (art. 127-bis TUB)</i>	€ 0,00					
<i>Eventuali spese per solleciti effettuati a mezzo posta o telefono</i>	Le spese saranno adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca					
<i>Spese per copia documentazione</i>	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta					
<i>spese per istruttoria pratica fido fino ad un importo di € 1.500,00</i>	€ 20,00					
<i>spese per istruttoria pratica fido da € 1500,01</i>	soci			non soci		
	%	minimo	massimo	%	minimo	massimo
	0,50	€ 50,00	€ 500,00	1,00	€ 100,00	€ 1.000,00
<b>COMMISSIONI</b>						
<i>Commissione fido accordato (CFA)</i>	soci			non soci		
Addebitata trimestralmente e calcolata moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l'aliquota di seguito indicata.	0,25%			0,50%		
<i>Commissione sconfinamento extra fido</i>	Non prevista					
<b>ALTRI ONERI E SPESE</b>						
<i>Per tutti le voci di costo di incassi e pagamenti commerciali</i>	Si veda il relativo foglio informativo Incassi e Pagamenti					
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	come per legge					

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e servizi di incasso e pagamenti.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 3 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente:

- o diviene insolvente;
- o diminuisce le garanzie date;
- o si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto o della riduzione dell'affidamento concesso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 15 giorni lavorativi.

### Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo [reclami@terradotranto.bcc.it](mailto:reclami@terradotranto.bcc.it).

La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. *Arbitro bancario e finanziario (ABF)*
  - o Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
  - o Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
  - o Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2. *Ombudsman – Giurì Bancario*
  - o Controversie relative a servizi di investimento.
  - o Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. *Conciliatore Bancario e Finanziario*
  - o Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario si può consultare il sito: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiedere alla banca.

## LEGENDA

Tasso Annuo Nominale (TAN)	E' il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all'anno.
Tasso Annuo Effettivo	E' il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE (tasso annuo effettivo)
Valuta	E' la data di decorrenza della maturazione degli interessi: viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione.
Disponibilità economica	Numero dei giorni decorsi i quali il cliente può utilizzare gli importi relativi agli assegni versati
Cessione pro solvendo	Il rischio di insolvenza riguardante il credito ceduto resta a carico del creditore cedente